

**DELIBERAZIONE 16 GIUGNO 2020  
219/2020/R/COM**

**MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELLA COSTITUZIONE IN MORA A SEGUITO DELLE  
DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 E ADEGUAMENTO DELLA  
DISCIPLINA DEL SISTEMA INDENNITARIO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1115<sup>a</sup> riunione del 16 giugno 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (di seguito: legge di bilancio 2020);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 30 novembre 2010, ARG/elt 219/10 (di seguito: ARG/elt 219/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 67/2013/R/com (di seguito: 67/2013/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A (di seguito: 649/2014/A);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel (di seguito: 487/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2017, 593/2017/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 08 febbraio 2018, 77/2018/R/com (di seguito: deliberazione 77/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2018, 406/2018/R/com (di seguito: deliberazione 406/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 2020 184/2020/R/com;

- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG) come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato morosità gas (TIMG), come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato morosità elettrica (di seguito: TIMOE) come successivamente modificato e integrato;
- il vigente Testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale (di seguito: TISIND) come successivamente modificato e integrato;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 novembre 2010, DCO 36/10 (di seguito: DCO 36/10);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 511/2012/R/eel;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 ottobre 2014, 477/2014/R/com (di seguito: documento per la consultazione 477/2014/R/com).

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale (articolo 2, comma 12, lettera h), ivi compresa la vendita ai clienti finali, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi, la trasparenza e la tutela dei consumatori;
- la legge di bilancio 2020 prevede, all'articolo 1, comma 291, tra l'altro, che *“i gestori di servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche hanno l'obbligo di trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano, in modo chiaro e dettagliato, gli eventuali mancati pagamenti di fatture e si comunica la sospensione delle forniture in caso di mancata regolarizzazione, con adeguato preavviso, non inferiore a quaranta giorni, tramite raccomandata con avviso di ricevimento”*.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con il TIMG e il TIMOE l'Autorità ha modificato e integrato, rispettivamente per il settore del gas naturale e per il settore elettrico, le precedenti discipline relative ai casi di mancato pagamento del cliente finale nei confronti dell'esercente la vendita (di seguito: morosità), stabilendo altresì gli obblighi in capo ai soggetti coinvolti, vale a dire l'esercente la vendita e l'impresa di distribuzione;
- in particolare, il TIMG e il TIMOE prevedono specifici obblighi a carico dell'esercente la vendita finalizzati al bilanciamento tra la posizione del creditore e quella del cliente finale:
  - a) disciplinando, tra l'altro, le modalità e i termini con cui l'esercente la vendita può richiedere la sospensione della fornitura per morosità;

- b) dettagliando altresì i casi in cui il medesimo esercente non può procedere a tale richiesta e prevedendo specifici indennizzi automatici a favore del cliente finale nei casi di mancato rispetto di alcune delle previsioni della regolazione;
- in particolare, il TIMG e TIMOE prevedono che:
  - a) ai fini della richiesta di sospensione della fornitura al distributore, l'esercente la vendita debba aver provveduto alla costituzione in mora, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata;
  - b) nella comunicazione di costituzione in mora sia indicato, tra l'altro:
    - i. il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento,
    - ii. il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio potrà inviare all'impresa di distribuzione la richiesta sospensione della fornitura;
    - iii. le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
    - iv. che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di specifici termini della regolazione;
- con particolare riferimento al termine decorso il quale, in costanza di mora, è possibile richiedere la sospensione della fornitura, il TIMG e il TIMOE prevedono che non possa essere inferiore a 3 giorni lavorativi, decorrenti dalla scadenza del termine per effettuare il pagamento il quale, a sua volta, non può essere alternativamente inferiore a:
  - a) 15 giorni solari dall'invio al cliente finale della relativa raccomandata;
  - b) 10 giorni solari dal ricevimento, da parte dell'esercente la vendita, della ricevuta di avvenuta consegna al cliente finale della eventuale PEC di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  - c) 20 giorni solari dalla data di emissione della comunicazione scritta di costituzione in mora qualora l'esercente la vendita non sia in grado di documentare la data di invio della suddetta comunicazione, ulteriormente estendibili in caso di ritardata consegna al vettore postale;
- infine, il TIMG e il TIMOE prevedono che:
  - a) nel caso di clienti finali connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, venga effettuata una preliminare riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile per la durata di 15 giorni prima di procedere, in costanza di mora, alla sospensione;
  - b) le tempistiche relative alla costituzione in mora a tutela dei clienti finali sopra riportate possano essere ridotte in caso di costituzione in mora nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità;
- le previsioni sopra descritte, in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura per morosità, risultano non pienamente coerenti rispetto al nuovo articolo 1, comma 291 della legge di bilancio 2020 con particolare riferimento alle modalità di invio della costituzione in mora e alle tempistiche per effettuare la sospensione della fornitura per morosità.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione ARG/elt 219/10, l’Autorità ha istituito il Sistema Indennitario, che garantisce un indennizzo all’utente uscente in caso di mancato incasso del credito relativo alle fatture degli ultimi mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello *switching*, prevedendone l’operatività dall’1 luglio 2011, nel settore elettrico; il Sistema Indennitario è finalizzato a permettere il regolare ed efficiente funzionamento del mercato *retail* e a tutelare la generalità dei consumatori finali, che potrebbero subire un generale incremento dei prezzi legato al maggiore costo di fornitura generato dalla pratica opportunistica del c.d. turismo energetico;
- successivamente, con la deliberazione 593/2017/R/com e col TISIND, l’Autorità ha esteso l’applicazione del Sistema Indennitario anche al settore del gas naturale, definendo una disciplina unitaria per i due settori energetici, entrata in vigore ai sensi della deliberazione 406/2018/R/com:
  - nel settore elettrico, a partire dall’1 dicembre 2018;
  - nel settore del gas naturale, dall’1 giugno 2019;
- ai sensi di detta disciplina unitaria, il Sistema Indennitario è gestito da Acquirente Unico, nell’ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) di cui alla legge 129/2010;
- attualmente, ai sensi del TISIND, l’indennizzo oggetto del Sistema Indennitario è riferito al credito relativo alle fatture degli ultimi quattro mesi di fornitura precedente allo *switching* vantati nei confronti dei clienti (di seguito: ambito oggettivo del sistema indennitario):
  - connessi in Bassa Tensione, nel settore dell’energia elettrica;
  - domestici, condomini con uso domestico con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno e usi diversi con consumo non superiore a 50.000 Smc/anno, per il settore del gas naturale;
- il suddetto indennizzo, inoltre, è commisurato alla spesa trimestrale della fornitura del cliente moroso ed è posto a carico del medesimo cliente mediante la valorizzazione di un’apposita componente della tariffa di distribuzione,  $C^{MOR}$ , fatturata dall’ercente la vendita entrante, che ha acquisito la fornitura del cliente in seguito allo *switching* e al momento della richiesta di indennizzo da parte dell’ercente la vendita uscente;
- i criteri di quantificazione dell’indennizzo, e conseguentemente della componente  $C^{MOR}$ , tengono conto del livello di scoperto potenziale minimo, tipico della fornitura di energia elettrica e gas naturale; come esplicitato nel DCO 36/10, infatti, la durata dello scoperto potenziale è funzione:
  - del periodo oggetto della fatturazione,
  - dei termini di pagamento delle fatture,
  - delle tempistiche necessarie per allineare i dati relativi ai pagamenti ricevuti prima di avviare le azioni di sollecito,
  - dei tempi necessari per la sospensione della fornitura,
  - del deposito cauzionale;

- nell'ambito della definizione della disciplina unitaria di cui al TISIND, con la deliberazione 593/2017/R/com, l'Autorità ha:
  - confermato i criteri di quantificazione sopra richiamati, estendendoli anche al settore del gas naturale; ciò ha peraltro permesso di rendere omogenei gli algoritmi di quantificazione da applicare nell'ambito dei sistemi informativi degli utenti uscenti che richiedono l'indennizzo;
  - aggiornato la durata dello scoperto potenziale cui l'indennizzo è commisurato, al fine di tenere conto, da un lato, dell'allungamento delle tempistiche di costituzione in mora modificate ai sensi della deliberazione 67/2013/R/com e, dall'altro, della riduzione dei tempi della procedura di *switching* di cui alla deliberazione 487/2015/R/eel;
- con riferimento all'ambito oggettivo del sistema indennitario nel settore elettrico, come riportato nel documento per la consultazione 477/2014/R/COM, tra le criticità della regolazione del Sistema Indennitario segnalate, gli operatori hanno annoverato la mancata applicabilità degli indennizzi ai clienti di media e alta tensione del settore elettrico; conseguentemente, anche alla luce di tali segnalazioni, con la deliberazione 593/2017/R/com l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l'estensione della disciplina del Sistema Indennitario, nel settore elettrico, anche ai clienti connessi in media tensione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- l'allungamento dei tempi di costituzione in mora e di preavviso con cui si sollecitano i crediti insoluti prima di chiedere la sospensione della fornitura, in coerenza con le previsioni di cui alla legge di bilancio 2020, comporta generalmente un aumento dello scoperto minimo dell'attività di fornitura di energia elettrica e gas; ciò potrebbe, conseguentemente, senza ulteriori interventi regolatori finalizzati a ridurre tale scoperto (quali - a titolo di esempio - l'adeguamento del livello del deposito cauzionale, l'abbreviamento del periodo di riduzione della potenza, o altri interventi finalizzati a efficientare l'operatività delle imprese di distribuzione, riducendone per quanto possibile le tempistiche), un aumento dei costi di fornitura e, indirettamente, dei prezzi per la generalità dei clienti (anche buoni pagatori);
- inoltre, con specifico riferimento alla disciplina del Sistema Indennitario, oltre alla necessità di adeguare il livello di indennizzo e della componente  $C^{MOR}$ , occorre evidenziare come l'effetto combinato del suddetto allungamento dei tempi di costituzione in mora con l'elevata frequenza di fatturazione dei clienti finali connessi in media tensione, in tal caso principalmente mensile, aumenti le possibilità per i clienti finali di attuare in maniera efficace comportamenti opportunistici volti a non pagare le ultime fatture prima di cambiare fornitore (il richiamato fenomeno del c.d. turismo energetico);
- pertanto, a prescindere dall'onerosità degli strumenti a tutela del credito già previsti dall'ordinamento, l'aumento anche solo potenziale del c.d. turismo energetico da parte dei clienti finali connessi in media tensione potrebbe

comportare un incremento dei costi di fornitura e indirettamente dei prezzi applicati alla generalità dei clienti finali; in altre parole, l'incremento della morosità generata da fenomeni di turismo energetico anche tra i clienti finali connessi in media tensione, conseguente all'allungamento dei termini di preavviso per la sospensione della morosità, potrebbe avere effetti particolarmente negativi rispetto all'andamento dei prezzi applicati alla generalità dei clienti finali, a discapito quindi di coloro che sono buoni pagatori;

- in tale prospettiva, pertanto, si pone una nuova esigenza di disporre di efficaci strumenti di contrasto al turismo energetico da parte dei clienti connessi in media tensione, anche ulteriori rispetto a quelli ordinari già previsti per l'esercente la vendita; a tal fine, il Sistema Indennitario costituisce una pronta e sperimentata misura, che – nel bilanciamento delle esigenze in gioco – potrebbe fornire una reazione proporzionale al fenomeno della morosità di tale tipologia di clientela, attesi i rilevanti impatti sull'intero mercato *retail* descritti sinteticamente al precedente punto.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario modificare e integrare l'attuale disciplina applicabile alla costituzione in mora in caso di morosità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale di cui rispettivamente al TIMOE e al TIMG per tenere conto delle disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 che aggiornano le modalità di comunicazione della costituzione in mora ed estendono, di fatto, le tempistiche di preavviso prima di poter effettuare la sospensione della fornitura per morosità del cliente finale;
- le suddette modifiche e integrazioni non debbano essere sottoposte a consultazione ai sensi del comma 1.3 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A, in ragione della norma primaria contenuta all'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020;
- si debba altresì tener conto del contenuto specifico e immediatamente precettivo per gli operatori della richiamata norma primaria in vigore dal 1 gennaio 2020;
- sia conseguentemente opportuno far decorrere l'efficacia del presente provvedimento a partire dalla pubblicazione del medesimo, facendo ovviamente salve le azioni eventualmente già messe in atto dagli operatori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 relativamente alle procedure di gestione della morosità poste in essere tra il 1 gennaio 2020 e la data di pubblicazione della presente deliberazione.

**RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:**

- sia opportuno modificare e integrare l'attuale disciplina del TISIND al fine di:
  - aggiornare la durata dello scoperto potenziale cui l'indennizzo è commisurato, tenendo conto dell'allungamento delle tempistiche di costituzione in mora di cui alla legge di bilancio 2020;

- estenderne l'applicazione, nel settore elettrico, anche ai clienti connessi in media tensione;
- prevedere che tali integrazioni entrino in vigore a partire dalle richieste di indennizzo inviate dall'1 ottobre 2020, tenendo conto delle tempistiche di sviluppo del SII e dei sistemi informativi degli operatori medesimi.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia opportuno avviare un procedimento per l'adozione di alcuni interventi volti ad efficientare le vigenti discipline in materia di contrasto del fenomeno della morosità applicabili nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, resisi necessari a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020

**DELIBERA**

**Articolo 1**  
*Modifiche al TIMOE*

1.1 Il TIMOE è modificato come di seguito riportato:

a) all'articolo 1, dopo la definizione di "**Morosità del cliente finale**" è aggiunta la seguente definizione:

"**PEC**: è la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;"

b) all'articolo 1, dopo la definizione di "**TIV (Testo integrato vendita)**" è aggiunta la seguente definizione:

"**legge di bilancio 2020**: è la legge 27 dicembre 2019 n. 160.";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**"Articolo 3**  
*Morosità dei clienti finali disalimentabili*

3.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo II si applicano nei casi di morosità dei clienti finali disalimentabili.

3.2 L'utente del trasporto può richiedere all'impresa distributrice la sospensione della fornitura con le modalità di cui all'articolo 4. Prima di effettuare la richiesta, la controparte commerciale è tenuta, con riferimento a tutte le fatture non pagate, a costituire in mora il cliente finale, mediante comunicazione scritta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui devono essere almeno indicati:



- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, della/e fattura/e non pagata/e evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
- b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, sarà inviata all'impresa distributrice la richiesta di sospensione della fornitura; e che nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, l'intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 giorni in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata comunque effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
  - 1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  - 2. termine minimo per la richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura.
- e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: *“La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”*
- f) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati.

### 3.3 Con riferimento ai termini di cui al comma 3.2:

- a) l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 3.2, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi;
- b) nel caso di clienti finali connessi in bassa tensione il termine di cui al comma 3.2, lettera b) per presentare, in costanza di mora, la richiesta di sospensione della fornitura che comporterà la riduzione della potenza, non può essere, inferiore a 25 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al citato comma 3.2;
- c) per i clienti finali diversi da quelli di cui alla precedente lettera b), il termine di cui al comma 3.2, lettera b) per presentare, in costanza di mora, la richiesta di



sospensione della fornitura, non può essere inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al citato comma 3.2;

#### 3.4 *Soppresso*

3.5 La controparte commerciale è tenuta a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui sia stata effettuata una riduzione di potenza o la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice per la sospensione della fornitura o riduzione della potenza.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura.

3.6 La controparte commerciale corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico di cui al comma 3.5 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
- b) che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*.

3.7 Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso l'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione o della riduzione di potenza.”;

d) al comma 4.3, la lettera a) è sostituita dalla seguente lettera:

“a) non sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3.2 nei modi ivi stabiliti e non siano state rispettate le tempistiche di cui al comma 3.3;”;

e) il comma 5.1, lettera a) è sostituito dalla seguente lettera:

“a) effettua l’intervento di sospensione della fornitura di tutti i punti di prelievo inclusi nella richiesta medesima:

- i. entro 8 giorni utili decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione non dotati di misuratore elettronico messo in servizio;
- ii. entro 5 giorni utili decorsi 15 giorni dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo connessi in bassa tensione diversi da quelli di cui alla precedente lettera i);
- iii. entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, con riferimento a punti di prelievo diversi da quelli di cui alle precedenti lettere i) e ii.);

f) il comma 5.6 è sostituito dal seguente comma:

“5.6 Per i punti di prelievo connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche, l’impresa distributrice è tenuta a procedere, prima della sospensione della fornitura ed entro 5 giorni utili dal ricevimento della richiesta, alla riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, l’impresa distributrice procede, in caso di mancata richiesta di riattivazione da parte dell’utente del trasporto, alla sospensione della fornitura.”

g) al comma 16.1, la lettera b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“b) del termine - comunque non inferiore a 25 giorni solari dalla ricezione, da parte del cliente finale connesso in bassa tensione, della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora – decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura finalizzata alla riduzione della potenza;

c) del termine - comunque non inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale diverso da quello di cui alla precedente lettera b) della relativa raccomandata o della PEC di costituzione in mora – decorso il quale, in caso di mancato pagamento, potrà essere richiesta la sospensione della fornitura;

d) del diritto di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del cliente, qualora tecnicamente fattibile, la riduzione di potenza o la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento e nel rispetto dei termini minimi di cui alle lettere b) e c);”;

## **Articolo 2** *Modifiche al TIMG*

2.1 Il TIMG è modificato come di seguito riportato:

- a) all'articolo 1, dopo la definizione di “**dati identificativi del punto di riconsegna**” è aggiunta la seguente definizione:

“**PEC**: è la posta elettronica certificata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;”;

- b) all'articolo 1 dopo la definizione di “**TUDG**” è aggiunta la seguente definizione:

“**legge di bilancio 2020**: è la legge 27 dicembre 2019 n. 160.”;

- c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

### **“Articolo 4** Costituzione in mora del cliente finale

4.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente Sezione 1 l'esercente la vendita è tenuto, con riferimento a tutte le fatture non pagate, ad effettuare la costituzione in mora del cliente finale mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, in cui devono essere almeno indicati:

- a) il termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, evidenziando la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato;
- b) il termine decorso il quale, in costanza di mora, l'utente del servizio di distribuzione provvederà ad inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
- c) le modalità con cui il cliente può comunicare l'avvenuto pagamento;
- d) che il cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
1. termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*;
- e) qualora la costituzione in mora sia relativa ad importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per i quali il cliente finale non ha eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti, l'ammontare di tali importi e il seguente avviso testuale: “*La presente fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni, che possono non essere pagati in applicazione della Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17) come modificata dalla Legge di*

*bilancio 2020 (Legge n. 160/2019). La invitiamo a comunicare tempestivamente la Sua volontà di eccepire la prescrizione relativamente a tali importi, ad esempio inoltrando il modulo compilato allegato alla fattura [indicare numero fattura] ai recapiti di seguito riportati [indicare i recapiti].”*

f) le previsioni regolatorie relative ai termini che l'esercente la vendita deve rispettare;

4.2 Con riferimento ai termini di cui al comma 4.1:

- a) l'intervallo di tempo tra il termine di pagamento di cui al comma 4.1, lettera a) e il termine per presentare la richiesta di sospensione della fornitura di cui al comma 4.1, lettera b) non può essere inferiore 3 giorni lavorativi;
- b) il termine minimo di cui al comma 4.1 lettera b) decorso il quale l'utente del servizio di distribuzione può inviare all'impresa di distribuzione la richiesta di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*, non può essere, ai sensi dell'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020, inferiore a 40 giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora di cui al comma 4.1;

4.3 L'esercente la vendita è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a:

- a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
- b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:
  1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
  2. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di *Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità*.

Nei casi suddetti, al cliente finale non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

4.4 L'esercente la vendita corrisponde al cliente finale l'indennizzo automatico di cui al comma 4.3 direttamente o in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall'importo addebitato nella medesima fattura. Nel documento di fatturazione o comunque nella comunicazione di accompagnamento deve essere indicato:

- a) come causale della detrazione *“Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/modalità per la costituzione in mora”*;
- b) che *“La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente finale di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore subito”*.

4.5 Nel caso in cui l'importo della prima fattura addebitata al cliente finale sia inferiore all'entità dell'indennizzo automatico, la fatturazione deve evidenziare un credito a

favore del cliente finale, che deve essere detratto dalle successive fatturazioni fino ad esaurimento del credito relativo all'indennizzo dovuto, ovvero corrisposto mediante rimessa diretta. In ogni caso, l'indennizzo automatico, ove dovuto, deve comunque essere corrisposto al cliente finale entro 8 mesi dal verificarsi della sospensione.”;

d) al comma 13.7, lettera b) dopo le parole “cliente finale” sono aggiunte le parole “unitamente alla documentazione attestante la ricezione”;

e) al comma 19.1, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“b) del termine - comunque non inferiore a 40 giorni solari dalla ricezione da parte del cliente finale della relativa raccomandata o della PEC entro cui, in caso di mancato pagamento, sarà richiesta la sospensione della fornitura;”;

f) al comma 19.1 la lettera d) è *soppressa*.

### **Articolo 3** *Modifiche al TISIND*

3.1 Il TISIND è modificato come segue:

- a) Al comma 2.2, le parole “ultimi 4 mesi” sono sostituite con le parole “ultimi 5 mesi”;
- b) Al comma 2.5, lettera a), dopo le parole “bassa tensione” sono aggiunte le parole “o in media tensione”;
- c) Al comma 5.2, le parole “pari a 3 mesi” sono sostituite con le parole “pari a 4 mesi”;

Al comma 5.4, la definizione di  $\overline{Fatt}$  è sostituita con la seguente definizione:

“ $\overline{Fatt}$ : è il valore medio degli importi fatturati con riferimento a 4 mesi di erogazione della fornitura, calcolato come:

$$\overline{Fatt} = 120 \times \frac{Fatt}{NgFatt} ”.$$

### **Articolo 4** *Disposizioni transitorie e finali*

4.1 Le disposizioni di cui agli Articoli 1 e 2 hanno efficacia a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ferma restando la validità delle azioni eventualmente già messe in atto dagli operatori per dare attuazione alla previsione dell'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020 relativamente alle procedure di gestione della morosità poste in essere tra il 1 gennaio 2020 e la data di pubblicazione della presente deliberazione.

4.2 Le disposizioni di cui all'Articolo 3 entrano in vigore dall'1 ottobre 2020.

- 4.3 Il Gestore del SII pubblica le specifiche tecniche relative al sistema indennitario in attuazione delle disposizioni di cui dal TISIND, come modificato dal presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 4.4 È avviato un procedimento per la revisione delle attuali previsioni regolatorie in materia di morosità nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, resisi necessari a seguito dell'introduzione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della legge di bilancio 2020. La responsabilità di tale procedimento, da concludersi entro il 31 gennaio 2021, è attribuita al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia.
- 4.5 Il presente provvedimento è trasmesso ad Acquirente Unico S.p.A. ed è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 giugno 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*